

Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c) e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, numero 150.”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera c) e 2, comma 3, della suddetta legge numero 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari nonché ad istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi ... e del Senato della Repubblica, espressi ..., a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CAPO I

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(Art. 1)

(Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. E' istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal Primo Presidente, dal Procuratore generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

Art. 2

(Membri supplenti)

1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è altresì composto da sei membri supplenti, di cui quattro magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni direttive giudicanti di legittimità, funzioni direttive requirenti di legittimità, funzioni giudicanti di legittimità e funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

Art. 3

(Organi)

1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è presieduto dal Primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e, tra i componenti togati, il segretario.

Art. 4

(Elezioni dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.
2. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.
3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.

Art. 5

(Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finché non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

Art. 6

(Compensi)

1. Ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 7

(Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:

- a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7 bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal Primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge numero 150 del 2005;
- b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense;
- c) esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- d) esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, rilevi l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
- e) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;
- f) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati;
- g) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad esso attribuite;
- h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

Art. 8

(Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze)

1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d).

TITOLO II

COMPOSIZIONE, COMPETENZE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

CAPO I

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Art. 9

(Composizione dei consigli giudiziari)

1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello è composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto.

2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da dieci altri membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.

3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.

Art. 10

(Membri supplenti)

1. Il consiglio giudiziario è altresì composto da cinque componenti supplenti, di cui due magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni giudicanti e requirenti nel distretto e tre componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e uno nominato dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletto, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio.

Art. 11

(Organi)

1. Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e, tra i componenti togati, il segretario.

Art. 12

(Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari)

1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
- b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
- c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
- b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
- c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;

b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.

Art. 13

(Durata in carica dei consigli giudiziari)

1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.

2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed il componente rappresentante dei giudici di pace del distretto, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.

4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.

5. Finchè non è insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.

Art. 14

(Compensi)

1. Ai componenti non togati dei consigli giudiziari è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.

CAPO II

COMPETENZE DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Art. 15

(Competenze dei consigli giudiziari)

1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:

- a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge numero 150 del 2005;
- b) formulano pareri sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il consiglio giudiziario acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;
- c) esercitano la vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario che, nell'esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario che, nell'esercizio della vigilanza, rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
- e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
- f) adottano i provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;
- g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;
- h) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
- i) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.
2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della corte.

Art. 16

(Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze)

1. I componenti designati dal consiglio regionale, i componenti avvocati e professori universitari ed il componente rappresentante dei giudici di pace, partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).

2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, determinati in euro 303.931 per l'anno 2005 ed in euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, si provvede con gli stanziamenti e secondo le modalità previsti dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 150 del 2005, all'uopo richiamando l'apposita clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2, comma 42, della medesima legge.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

- a) l'articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235;
- b) l'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825.

Art. 19

(Decorrenza di efficacia)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera c) e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove, in particolare, si prevede che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché ad istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione..

In particolare, ed in linea generale, il legislatore delegante ha inteso, in primo luogo, istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, quale organo corrispondente ai consigli giudiziari presso le corti di appello, strutturato nel rispetto dei medesimi principi vevoli anche per la composizione ed il funzionamento dei consigli giudiziari. In secondo luogo, sul fronte di questi ultimi, il legislatore delegante ha inteso, da un canto, sotto il profilo strutturale, allargarne la composizione a componenti non togati e, sotto il profilo funzionale, ampliarne le attribuzioni, valorizzandone il ruolo, anche nella prospettiva di un relativo decentramento del sistema dell'autogoverno dei magistrati.

Alla luce di tali connotazioni generali della delega, che trovano compiuto svolgimento nei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 3, della legge numero 150 del 2005, si illustra, di seguito, l'articolato. Esso è stato suddiviso in tre titoli: il primo dedicato alla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, il secondo alla disciplina della composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari ed il terzo contenente le disposizioni finali. I primi due titoli sono poi, a loro volta, suddivisi in due capi: il primo dedicato ai profili strutturali, rispettivamente, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, il secondo alle funzioni dei due organi.

L'articolo 1 prevede, in primo luogo, l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, quale organo interno alla Corte, corrispondente ai consigli giudiziari presso le corti di appello.

L'articolo definisce inoltre la struttura dell'organo. Su tale fronte, accanto ai membri di diritto – il Primo Presidente della Corte di cassazione, che ne è il Presidente, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed il presidente del Consiglio nazionale forense – figurano, anch'essi come

componenti effettivi, altri sette membri, dei quali cinque togati - uno che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, uno che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, due che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e uno che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte - e due laici - uno professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale ed uno avvocato con almento venti anni di esercizio effettivo della professione ed iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nominato dal Consiglio nazionale forense -.

L'articolo 2 individua i componenti supplenti del Consiglio direttivo

L'articolo 3 inividua nel Primo Presidente della Corte di cassazione, il Presidente dell'organo e definisce le modalità ed i tempi per l'elezione del vicepresidente e del segretario.

L'articolo 4 disciplina l'elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Come per i consigli giudiziari, il sistema è stato strutturato, conformemente a quanto previsto dalla delega, in termini analoghi a quello previsto per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, con una connotazione, dunque, di stampo maggioritario, derivante dalla previsione per la quale ciascun elettore esprime il voto per un solo magistrato per ciascuna delle categorie di magistrati nell'ambito delle quali sono scelti i componenti togati, con la proclamazione della elezione dei candidati che hanno ottenuto, nell'ambito di ciascuna categoria, il maggior numero di voti.

L'articolo 5 disciplina la durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, che il legislatore delegante ha ritenuto di fissare in quattro anni.

L'articolo 6 stabilisce le modalità di determinazione del gettone di presenza dei componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, tenuto conto della previsione di spesa contemplata dall'articolo 2, comma 38, della legge numero 150 del 2005, relativa, specificamente, agli oneri connessi al comma 3, lettera a), dell'articolo 2 della medesima legge, concernente l'istituzione del Consiglio direttivo.

L'articolo 7 individua le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione che, conformemente alle indicazioni della delega, sono state definite in termini di analogia rispetto a quelle previste per i consigli giudiziari, tenendo però conto del limite, pure esso indicato dalla legge di delegazione, della necessaria compatibilità tra le competenze espressamente attribuite dal legislatore delegante ai consigli giudiziari e quelle da attribuire al Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Tale compatibilità è stata, in effetti, ritenuta sussistente in relazione a tutte le funzioni dei consigli giudiziari, con la sola eccezione delle funzioni di questi ultimi riguardanti gli uffici dei

giudici di pace. Nel definire le competenze del Consiglio direttivo – come pure, all’articolo 15, dei consigli giudiziari - si è, infine, tenuto conto, della facoltà, ad esso conferita nel contesto dei principi e criteri direttivi della delega relativa alla istituzione della Scuola superiore della magistratura, di formulare proposte al comitato direttivo della Scuola, in materia di programmazione della attività didattica della stessa.

L’articolo 8 definisce la composizione del Consiglio direttivo in relazione alle varie competenze ad esso attribuite, prevedendo, in conformità con la delega, che i componenti laici, professori universitari ed avvocati, che, data la loro estrazione professionale, potrebbero assumere la veste di parti davanti alla Corte, possano partecipare solo alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze concernenti la formulazione del parere sulle tabelle della Corte e l’esercizio della vigilanza sugli uffici, essendo invece esclusi dalle discussioni e deliberazioni comportanti, in senso lato, valutazioni riguardanti i singoli magistrati. Il Consiglio direttivo, come i consigli giudiziari, opererà, dunque, secondo un assetto “a geometria variabile”.

L’articolo 9 definisce la nuova composizione dei consigli giudiziari, anch’essi aperti, come già anticipato, alla partecipazione di componenti non togati, esperti di diritto e componenti designati dalle regioni. Accanto, quindi, ai membri di diritto – presidente della corte di appello, che presiede il consiglio giudiziario, procuratore generale presso la corte di appello e presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto – figurano, anch’essi come componenti effettivi, altri cinque o sette membri togati - a seconda che nel distretto prestino servizio sino a trecentocinquanta magistrati o più di trecentocinquanta magistrati - - e quattro laici - uno professore di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio uversitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione, uno avvocato con almento quindici anni di esercizio effettivo della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocatri del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto – nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto.

L’articolo 10 individua i componenti supplenti del consiglio giudiziario.

L’articolo 11 individua, nel presidente della corte di appello, il presidente dell’organo e definisce le modalità ed i tempi per l’elezione del vicepresidente e del segretario.

L’articolo 12, disciplina l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario, secondo un sistema già evidenziato in relazione alla elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della

Corte di cassazione e, quindi, delineato, conformemente a quanto previsto dalla delega, in termini analoghi a quello previsto per i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Il sistema presenta, dunque, una connotazione di stampo maggioritario, derivante dalla previsione per la quale ciascun elettore esprime il voto per un solo magistrato per ciascuna delle categorie di magistrati nell'ambito delle quali i componenti togati sono scelti, con la proclamazione della elezione dei candidati che hanno ottenuto, nell'ambito di ciascuna categoria, il maggior numero di voti.

L'articolo 13 disciplina la durata in carica dei consigli giudiziari, che il legislatore delegante ha ritenuto di elevare a quattro anni, a fronte degli attuali due.

L'articolo 14 stabilisce le modalità di determinazione del gettone di presenza dei componenti non togati dei consigli giudiziari, tenuto conto della previsione di spesa contemplata dall'articolo 2, comma 38, della legge numero 150 del 2005, relativa, specificamente, agli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g), dell'articolo 2 della medesima legge, concernenti i nuovi consigli giudiziari.

L'articolo 15 definisce le competenze dei consigli giudiziari ai quali il legislatore delegante ha attribuito una pluralità di compiti, alcuni consultivi, rimodellati su quelli già esistenti, altri decisionali, nella logica del decentramento del sistema dell'autogoverno della magistratura. Ai consigli giudiziari è così attribuita la competenza: a) a formulare pareri sulle tabelle proposte dai capi degli uffici giudiziari; b) a svolgere un'ampia funzione consultiva sull'attività professionale dei magistrati; c) ad esercitare compiti di vigilanza, sia sul comportamento dei magistrati, che sull'andamento degli uffici giudiziari; d) a formulare proposte e pareri sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; e) ad adottare una serie di atti in materia di stato giuridico ed economico dei magistrati; f) a formulare, infine, pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite. E precisato, al comma 2, che il consiglio giudiziario esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della corte di appello.

L'articolo 16 definisce la composizione dei consigli giudiziari in relazione alle varie competenze ad essi attribuite, delineando, come per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, un modello operativo "a geometria variabile".

L'articolo 17 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto. Si precisa che al funzionamento del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti di appello si provvede con le risorse umane e strumentali già operanti presso i rispettivi uffici.

L'articolo 18 elenca le disposizioni la cui abrogazione - ferma restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo con le altre leggi dello Stato e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005 - si è ritenuto opportuno disporre sin dalla data di acquisto di efficacia del decreto, al fine di evitare dubbi ed incertezza interpretative

L'articolo 19 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge numero 150 del 2005.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI

a) necessità dell'intervento normativo.

L'intervento è necessario costituendo attuazione della previsione della legge di delega.

b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide sulle disposizioni relative alla costituzione dei consigli giudiziari, di cui all'articolo 6 del R. D.Lgs. 31.5.1946, n. 511, alla elezione dei componenti dei consigli giudiziari, di cui al D. Lgs. C.P.S. 13.9.1946, n. 264 e, in generale, sulle disposizioni vigenti relative alle competenze dei consigli giudiziari.

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Nessun contrasto.

d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Nessun profilo di sovrapposizione, stante la competenza esclusiva statale in materia.

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Nulla da rilevare.

f) verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Nulla da rilevare.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nulla da rilevare.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Alla abrogazione di eventuali disposizioni incompatibili con quelle del testo proposto, si farà luogo nell'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge numero 150 del 2005 ed in conformità con quanto previsto da tale disposizione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Sono coinvolti la Corte di cassazione, il Consiglio superiore della magistratura ed i consigli giudiziari.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Nulla da rilevare.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Vedi relazione illustrativa.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Nulla da rilevare.

e) Aree di criticità.

Nessuna.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

g) Strumento normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto legislativo è espressamente previsto come strumento attuativo dalla fonte delegante.

MONITORAGGIO PROGRAMMA GOVERNO

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO PROPOSTO

Decreto legislativo recante: "Disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera c) e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	decreto-legge	d.Xlgs.	d.P.R.	d.P.C.M.	d.m.	Altro
--------------	-------------	---------------	---------	--------	----------	------	-------

(*) barrare la casella che interessa

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.)	Nuovo	
	descrizione	G .M./G.S. e macro-area di riferimento (**)
	Progetto Ordinamento della magistratura	GS-3

(**) G.M. = Grande Missione ; G.S. = Grande Strategia

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Primarie			Secondarie		
tipo	Data	Numero	tipo	Data	numero
legge	25 luglio 2005	150			
R.D.Lgs.	31 maggio 1946	511			
D.Lgs.C.P.S	13 settembre 1946	264			

STANZIAMENTI DI BILANCIO

U.P.B. Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

e.f. 2005	e.f. 2006	e.f. 2007	event. oneri a regime			
importo	importo	importo	importo			
303.931	607.862	607.862	607.862			

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI

tipo	contenuto	Scadenza
D.M. (Art.6) D.M. (Art.14)	Determinazione gettone di presenza spettante ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione (art.6) e ai componenti non togati dei consigli giudiziari (art.14)	60 giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo

RELAZIONE TECNICA

***Ai sensi dell'Art.11 ter della legge 468/1978 e successive
modificazioni e integrazioni***

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: **SU INIZIATIVA GOVERNATIVA**

A) Titolo del provvedimento:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, DELLE COMPETENZE E DELLA DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI ED ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI AGLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETTERA C) E 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N.150”

B) Amministrazione proponente **Ministero della giustizia**

Amministrazione competente **Ministero della giustizia**

C) TIPOLOGIA DELL'ATTO

Schema Decreto Legislativo

E) Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE	1.	Articolo 6 comma 1
	2.	Articolo 14 comma 1

PER LA COPERTURA	1.	Articolo 17 comma 1
------------------	----	---------------------

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	1.	Articolo 17 comma1
---------------------------------	----	--------------------

F) Il provvedimento NON comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

L'articolo 6 comma 1 prevede la corresponsione di un gettone di presenza, per ciascuna seduta, ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, la cui entità è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa NO

Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Importo stimato gettone di presenza	€ 258,23
Componenti non togati Consiglio direttivo	3
Sedute mensili previste	2
Numero mesi attività	11

C.2) Metodologia di calcolo

Anno 2005 (calcolo su 5,5 di mesi di attività)

€ 258,23 X 3 unità X 2 sedute X 5,5 mesi = € 8.522

Anno 2006 e successivi

€ 258,23 X 3 unità X 2 sedute X 11 mesi = € 17.043

A) L'articolo 14 comma 1 prevede la corresponsione di un gettone di presenza, per ciascuna seduta, ai componenti non togati dei consigli giudiziari, la cui entità è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa **NO**

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

<i>Importo stimato gettone di presenza</i>	€ 206,58
<i>Componenti non togati Consigli giudiziari</i>	5
<i>Sedute mensili previste</i>	2
<i>Numero mesi attività</i>	11
<i>Numero Consigli giudiziari</i>	26

C.2) Metodologia di calcolo

Anno 2005 (calcolo su 5,5 di mesi di attività)

€ 206,58 X 5 unità X 2 sedute X 5,5 mesi X 26 consigli = € 295.409

Anno 2006 e successivi

€ 206,58 X 5 unità X 2 sedute X 11 mesi X 26 consigli = € 590.818